

Codice A1305A

D.D. 27 luglio 2016, n. 187

**Comune di GARESSIO (CN). Mutam. temporaneo di destinaz. d'uso, con concessione amministrativa e costituzione di diritto di superficie, per anni 10, eventualmente rinnovabile, alla Soc. VODAFONE OMNITEL B.V. di Milano, di porzione di mq. 100 del terreno comunale di uso civico in Loc. Pratorotondo distinto al NCT Fg. 2 - mapp. 1, per realizzazione stazione radio base per telefonia mobile. Espressione parere favorevole.**

Vista l'istanza prot. n. 4419 del 21.06.2016 con cui il Sindaco del Comune di GARESSIO (CN), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'espressione del parere di competenza finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di diritto di superficie, per anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, a favore della Soc. VODAFONE OMNITEL B.V. di Milano, di porzione di mq. 100 del terreno comunale di uso civico sito in Loc. Pratorotondo e distinto al NCT Fg. 2 – mapp. 1, per realizzazione stazione radio base per telefonia mobile a uso servizi di interesse pubblico;

vista la documentazione tecnica, di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune di GARESSIO (CN) unitamente all'istanza ricevuta in data 28.06.2016, con prot. n. 7260/A1305A/2.140.20;

vista la perizia di stima del 21.04.2016, asseverata in pari data presso il Giudice di Pace di Mondovì, a firma del Responsabile Area Tecnica Comunale Arch. Marco ZEMMI, approvata con la precitata D.C.C. n. 28 del 31.05.2016, che valuta il canone annuo minimo di concessione, dovuto dalla Soc. VODAFONE OMNITEL B.V. di Milano al Comune di GARESSIO (CN), in complessivi € 1.750,00;

considerato che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate inerenti concessioni per finalità analoghe su aree similari, il canone annuo complessivo periziato con il sopracitato elaborato tecnico, con riferimento all'attualità, è da ritenersi congruo, come ristoro per la popolazione usocivista locale;

considerato ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo in oggetto, disponendo, per la parte economica, che venga versato dal futuro Concessionario al Comune di GARESSIO (CN), l'importo omnicomprendivo annuo periziato in complessivi € 1.750,00 (da adeguare in misura non inferiore al 100% delle variazioni dell'indice ISTAT), a titolo di canone di concessione minimo dovuto per l'area oggetto di richiesta di mq. 100, fermo l'obbligo di ripristino dell'area medesima, per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese del privato Concessionario, al termine dei lavori di realizzazione delle opere, di eventuali manutenzioni, se necessario e al termine o al decadere della concessione, compresi eventuali rinnovi;

considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo decennale, eventualmente rinnovabile, di destinazione d'uso dell'area e che, pertanto, la stessa rimane gravata da uso civico e tutelata ai sensi

dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004 e di cui al D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. anche durante il periodo di concessione.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di GARESSIO (CN) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di diritto di superficie, di porzione di mq. 100 del terreno comunale di uso civico sito in Loc. Pratorotondo e distinto al NCT Fg. 2 – mapp. 1 in argomento, per darlo in concessione alla Soc. VODAFONE OMNITEL B.V. di Milano, per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per le motivazioni ed alle condizioni suesposte, sia in conformità con gl'indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

#### *determina*

di autorizzare il Comune di GARESSIO (CN) a mutare la destinazione d'uso di porzione di mq. 100 del terreno comunale di uso civico sito in Loc. Pratorotondo e distinto al NCT Fg. 2 – mapp. 1, per darla in concessione amministrativa, con relativa costituzione di diritto di superficie, alla Soc. VODAFONE OMNITEL B.V. di Milano, per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile a uso servizi di interesse pubblico;

che il Comune di GARESSIO (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione con relativo diritto di superficie che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'uso richiesto dell'area in argomento e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

L'area di mq. 100 oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la L.R. n. 29/09 e con la L.R. n. 23/15, inoltre, al termine o al decadere della concessione, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per i danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato Concessionario che dovrà effettuare, per quanto necessario, anche il ripristino dopo i lavori di realizzazione delle opere e di eventuali manutenzioni;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato e ritenuto congruo, come ristoro per la popolazione usocivista locale, dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, complessivi € 1.750,00 (da adeguare in misura non inferiore al 100% delle variazioni dell'indice ISTAT) a titolo di canone annuo minimo di concessione dovuto per l'area oggetto di richiesta di mq. 100. Detto importo potrà essere versato in denaro o eventualmente compensato, parzialmente o totalmente, previo accordo con il Comune, con realizzazione di opere di interesse generale della popolazione usocivista locale, valutate nei limiti del prezzario regionale;

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito a verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di GARESSIO (CN) dovrà utilizzare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente in costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché relative a eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a carico del privato Concessionario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dr. Marco PILETTA

Visto

IL DIRETTORE REGIONALE

D.ssa Laura BERTINO